

# Nella riscossione crediti mandatario anche senza Albo

## Cartolarizzazioni

Il servizio può essere svolto da soggetti diversi da banche o intermediari finanziari

La Cassazione ribalta l'orientamento delle corti di merito

Giovanni Esposito

Nelle corti di merito sembrava consolidarsi un orientamento secondo cui nell'esecuzione forzata il mandatario dovesse essere iscritto all'albo ex articolo 106 Tub (si «veda «Il Sole 24 Ore» del 13 gennaio 2024).

La Corte di cassazione con LA sentenza 7243/2024 (relatore Fanticini) pronuncia, invece, che tale eccezione è artificiosa e destituita di fondamento.

Nella sentenza ad avviso del debitore, in base agli articoli 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106 del Tub – secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari – si evincerebbe che è nullo il conferimento dell'incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti a un soggetto diverso e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuote sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività.

La tesi, dunque, ravvisa nelle disposizioni norme imperative inde-

rogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato e così via) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione.

I giudici di legittimità osservano, però, che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali».

Il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'infinita serie di disposizioni del cosiddetto «diritto dell'economia», contenute in interi apparati normativi (come il Tub o il Tuf).

Ad avviso del Collegio le norme citate non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del

settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali.

Cosicché, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati e così via) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi e così via), asseritamente viziati da un'invalidità «derivata».

In altri termini – anche richiamando la Cassazione Sezione unite 33719/2022, in relazione ad altra questione (peraltro, agitata proprio dal medesimo debitore) – dall'omessa iscrizione nell'Albo in base all'articolo 106 Tub del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del Tub).

I giudici della Suprema corte concludono che, con specifico riferimento all'eccezione avanzata nel ricorso, ai fini della validità del controricorso non rileva che la rappresentante sostanziale del *servicing*, a sua volta mandataria della società veicolo Spv, cessionaria di credito bancario – sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari.

## LA CONCLUSIONE

### L'irrelevanza

Per i giudici della Suprema corte non rileva che la rappresentante sostanziale del *servicing*, a sua volta mandataria della società veicolo Spv, cessionaria di credito bancario – sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari.